



Allegato A alla DD n. 122 del 13/05/2021

2014-2020 – Misure connesse alle superfici e agli animali.

Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli dei controlli in loco

durante l'emergenza sanitaria da COVID-19

Anno 2021

1. PREMESSA

Il diffondersi della pandemia in corso da COVID-19 ha comportato l'evolversi di misure via via più restrittive sino al DPCM del 9 marzo 2020 e ai decreti successivi, che hanno portato al distanziamento sociale mediante confinamento dei lavoratori ed alla riduzione delle attività produttive in funzione.

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche. A causa di tale situazione eccezionale, occorre individuare modalità alternative e equivalenti che consentano di eseguire le visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. La definizione della procedura per l'esecuzione dei citati controlli con modalità alternative ed equivalenti si attiene a quanto previsto del **Reg. (UE) 2020/725 del 4 maggio 2021** riguardante le modalità di esecuzione dei controlli in loco che devono essere eseguiti **nell'anno 2021** per le misure di sviluppo rurale. **Ne consegue che le visite sul luogo potranno essere eseguite in modalità alternativa, come di seguito descritto, entro e non oltre il 31/12/2021, come dovrà risultare dalla documentazione presente sull'applicativo PSR 2014-20; pertanto esclusivamente gli eventuali ulteriori controlli documentali o la chiusura dell'iter istruttorio potranno essere procrastinati ad inizio anno 2022.**

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per Misure connesse alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione dei controlli in loco e si rivolgono ai Beneficiari ed agli Uffici Istruttori, al fine di mettere in campo azioni che consentano la conclusione dei sopralluoghi.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento.

NORMATIVA UNIONALE



- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Regolamento (UE) n.1306/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.**

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;



- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- D.P.C.M. dell'8, 9 11, 22 marzo 2020;
- Decreto-legge del 25.03.2020, n. 19;
- Decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.
- **DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento delle Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo III Capo I Reg. UE n. 809/2014 relative al Programma di Sviluppo rurale della Regione Piemonte.

4. DEFINIZIONI

Immagini georiferite: riprese fotografiche, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data

Prodotti equivalenti: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli impegni da controllare.

5. Modalità di esecuzione dei controlli in loco (Titolo III Capo I Reg. UE 809/2014)

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 26, stabilisce quanto segue:

- Paragrafo 2; Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura;
- Paragrafo 4; Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.



Per quanto concerne le misure 10, 11 e 13 e in base a quanto previsto al paragrafo 4 dell'art. 26 reg. 809 del 2014, Arpea ha approvato con la Determinazione n. 124 del 13 giugno 2016 , aggiornato con determinazione di Arpea n. 122 del 06/05/2019) e pubblicato sul sito dell'ARPEA https://www.arpea.piemonte.it/pagina19972_calendario-controlli-in-loco.html, il calendario controlli in loco per le misure 10, 11 e 13, nel quale per ciascun impegno è riportato il periodo più opportuno per la verificabilità e/o in cui è verificabile l'impegno.

Come previsto dall'art. 2 del Reg. (UE) 725 del 04/05/2021, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, se non si è in condizione di effettuare controlli in loco durante il periodo di verificabilità di un determinato impegno, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, o ad altre prove pertinenti, a complemento della possibilità di utilizzare il telerilevamento.

Al fine di sostituire le visite in azienda per l'esecuzione del controllo in loco previste ai sensi del Reg UE 809/2014, art. 26, come specificato nell'art. 2 del Reg. UE 725/2021 nel periodo di confinamento, si ritiene necessario acquisire documentazione utile alla verifica dell'avvenuto mantenimento dell'impegno.

Per le misure 10, 11 e 13 il beneficiario dovrà produrre la documentazione riportata nella colonna **“controlli equivalenti e/o alternativi in sostituzione della visita aziendale”** dell'allegato 3 delle presenti disposizioni, al fine di consentire al funzionario controllore la verifica degli impegni nel periodo opportuno per la verificabilità e/o in cui è verificabile l'impegno. In tale colonna sono riportate le prove pertinenti/equivalenti che devono essere fornite dal beneficiario in sostituzione della visita aziendale, qualora il funzionario controllore non possa recarsi in azienda a seguito dell'emergenza coronavirus.

Se la documentazione trasmessa non garantisce completamente al funzionario controllore la verifica dell'impegno, pertanto il sopralluogo in campo viene rimandato ad emergenza sanitaria terminata.

Inoltre l'art 2 del Reg. UE 725/2021 prevede se non si è in condizione di effettuare controlli in loco entro i tempi previsti da tali disposizioni e i metodi alternativi, incluso l'utilizzo di nuove tecnologie, non possono fornire le prove necessarie, gli stati membri possono decidere di effettuare tali controlli, rispettivamente all'anno di domanda 2021 o all'anno civile 2021, in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

Relativamente alla documentazione necessaria per le verifiche documentali già in vigore per l'esecuzione dei controlli in loco e per quanto non riportato nell'allegato 3 delle presenti disposizioni, si rimanda al calendario



controlli in loco approvato con Determinazione n. 124 del 13 giugno 2016 , aggiornato con determinazione di Arpea n. 122 del 06/05/2019.

Tutte le attività di verifica sostitutiva dei controlli in loco e delle visite in azienda devono essere opportunamente elencate e descritte all'interno del campo note delle Check-List delle misure 10 11 e 13 presenti sul sito dell'ARPEA al Link https://www.arpea.piemonte.it/pagina19971_check-list-per-i-controlli-in-loco.html e, per le altre misure, devono essere riportate nei verbali di controllo.

Il controllore può, inoltre, avvalersi delle modalità di controllo in remoto. **La decisione di effettuare sopralluogo "in remoto" dev'essere motivata nel verbale di controllo in loco.**

5.1 Controlli Oggettivi Territoriali (ammissibilità superficie)

I controlli relativi alle superfici (misurazione e coltura presente) per le quali viene richiesto il premio, nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità e mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività agricola minima, sono eseguiti da AGEA e/o enti appositamente delegati da Arpea.

6. Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative si applicano nel rispetto di quanto riportato nel Reg. UE **725/2021** e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative. Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si rimanda alle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. **2021/725**.

Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano esclusivamente alle fattispecie contenute nelle presenti disposizioni attuative, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento al Manuale Procedure Controlli e Sanzioni – Misure SIGC e alle schede tecniche di misura predisposte da Arpea.

Allegato 1 - **Procedura per la fornitura di immagini georiferite**

Allegato 2 - **Procedura per l'effettuazione del controllo in loco "in remoto"**

Allegato 3 – **Calendario controlli in loco con la colonna " controlli equivalenti e/o alternativi in sostituzione della visita aziendale"**



Allegato a.1 - Procedura per la fornitura di immagini georiferite

1. Richiesta della documentazione integrativa

La richiesta di documentazione integrativa necessaria per l'esecuzione del controllo in loco, comprensiva delle prove equivalenti e/o alternative in sostituzione della visita aziendale, deve essere richiesta al beneficiario tramite apposita comunicazione nel rispetto delle tempistiche di preavviso riportate all'art. 25 del Reg UE 809/2014 e s.m.i.. Il preavviso del controllo in loco è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di sostegno per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

Per il trattamento delle immagini fornite ivi compresi i filmati, deve essere fornito il consenso espresso degli eventuali soggetti che vi dovessero comparire.

2. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Le immagini dovranno

- essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto;
- corredate di informazioni quali coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa

Entro i tempi indicati nella richiesta la documentazione raccolta (immagini georiferite e documentazione varia descritta nelle Istruzioni operative) saranno trasmessi con la funzione Comunicazione per invio di documentazione integrativa presente all'interno dell'applicativo PSR 2014-20.

Si ricorda che tale Comunicazione è trasmessa in forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, pertanto, le informazioni inserite e gli allegati inviati sono soggetti ai criteri di conformità e veridicità previsti dalla norma: il beneficiario è dunque consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.



Le fotografie georiferite devono riguardare tutti gli appezzamenti su quali insiste l'impegno che deve essere verificato. Il numero delle foto da fare per appezzamento è in funzione del tipo di impegno e dei diversi particolari che devono essere evidenziati. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.

In riferimento a quanto **previsto all'art. 3 del Reg. UE 725/2021 per l'anno civile 2021, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda almeno** il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(19), la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.



Allegato a.2 - Procedura per l'effettuazione del controllo in loco "in remoto"

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo per accertare che gli impegni siano stati rispettati, il funzionario controllore qualora lo ritenga necessario in funzione del dettaglio dell'impegno da verificare, con la collaborazione attiva del beneficiario, può usufruire della modalità del controllo in remoto sul luogo dell'impegno, che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento da parte del funzionario controllore che l'impegno afferente a quel determinato intervento/i e/o operazione è stato rispettato secondo le disposizioni impartite dalla normativa e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato del controllo in loco potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato che, trovandosi sul luogo (appezzamento, stalla, magazzino, ecc...) dell'impegno, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore dimostrazioni del mantenimento dell'impegno e la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'impegno realizzato e la sua effettiva funzionalità.

In sede preliminare alla video conferenza, per confermare la localizzazione sulla sede dell'impegno da verificare, il beneficiario, o l'eventuale delegato, dovrà confermare la sua posizione al tecnico incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS.

L'intera operazione ed il risultato della dimostrazione da parte del beneficiario che l'impegno è stato rispettato saranno oggetto di registrazione all'interno del video che verrà acquisito tra le evidenze oggettive del controllo.